



IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Simonetta Maria Grazia

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 127 DEL 31/01/2020**

**OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 179 DEL 27.02.2017 AVENTE AD OGGETTO
``DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SUBENTRO NEI CONTRATTI RIFERITI
AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRADATE`` PER IL PERIODO DALL'1.03.2017
AL 31.10.2020: DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO CON LA
DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. (GIA' ZEPHYRO S.P.A.) -
RISOLUZIONE**



OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 179 DEL 27.02.2017 AVENTE AD OGGETTO ``DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SUBENTRO NEI CONTRATTI RIFERITI AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRADATE`` PER IL PERIODO DALL`1.03.2017 AL 31.10.2020: DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO CON LA DITTA EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. (GIÀ ZEPHYRO S.P.A.) - RISOLUZIONE

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell`11.8.2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 182 del 7.3.2019 “Approvazione del regolamento dell`Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione”;
- n. 4 del 10.01.2020 “Assegnazione budget per l`anno 2020. Aggiornamento”;

richiamati altresì gli atti di delega prot. n. 19620 del 21.3.2019, n. 25997 del 18.4.2019 e n. 75512 del 17.12.2019 con i quali il Direttore Generale dell`ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l`Azienda verso l`esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

premesse che con i seguenti provvedimenti deliberativi:

- n. 486 dell`1.08.2013, la disciolta A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio disponeva l`adesione alla Convenzione Consip “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni MIES - Lotto 2 – aggiudicato alla società Prima Vera, ora Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.);
- n. 179 del 27.02.2017 l`ASST Sette Laghi disponeva il subentro nella citata Convenzione Consip, per il Presidio di Tradate, con decorrenza dall`1.03.2017 al 31.10.2020, individuando quale RUP del contratto l`Ing. Giuseppe Rossi e quale DEC, il Geom. Claudio Villa;
- n. 275 del 29.3.2017 l`ASST Sette Laghi individuava quale RUP l`Ing. Marco Pelizzoni e quale DEC il Geom. Claudio Villa;
- n. 1196 del 16.11.2017 l`ASST Sette Laghi individuava quale RUP l`Ing. Umberto Nocco e quale DEC il Geom. Claudio Villa;
- n. 714 del 13.12.2019 l`ASST Sette Laghi individuava quale RUP l`Ing. Giovanni Poggialini;

vista la nota n. 20-SG100-2-1, acquisita agli atti in data 14.1.2020 prot. n. 2058, con la quale la società Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.) comunica:

- l`avvenuta fusione per incorporazione in Zephyro S.P.A., società incorporante, di Edison Facility Solution S.P.A., società incorporata e di West Tide S.R.L. società soggetta all`attività



di direzione e coordinamento della predetta Edison Facility Solution S.P.A., non operante nel settore degli appalti pubblici con efficacia decorrente dall'1.1.2020;

- la variazione della denominazione della società Zephyro S.P.A. in Edison Facility Solution S.P.A.;

precisato che la nota testé citata è stata formulata “ (...) *anche ai fini del decorso del termine di 60 (giorni) di cui all'art 116 comma 2 del D.Lgs 163/2006, attribuito alla Amministrazione per l'eventuale opposizione alla prosecuzione da parte della scrivente società incorporante nel contratto.*”;

precisato, altresì, che tale comunicazione, accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 1, D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e dalla autocertificazione del perdurante possesso dei requisiti di qualificazione, ha determinato il subentro di Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.) nel contratto in essere, fatti salvi gli effetti preclusivi conseguenti ad una eventuale opposizione da parte della Stazione Appaltante (con correlativo termine ex art. 116, c. 2, d.lgs. n. 163/2006 non ancora scaduto e procedimento di verifica ancora in itinere);

vista e richiamata la relazione predisposta dal RUP Ing. Giovanni Poggialini, acquisita agli atti in data 31.1.2020 con prot. 6345 ed allegata alla presente atto (allegato 1) quale parte integrante e sostanziale, con la quale si propone per le ragioni ivi indicate la risoluzione di diritto ex art. 15 comma 1 della Convenzione e, comunque, la risoluzione anche ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 del contratto stipulato con la ditta Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.) a seguito del subentro all'adesione alla Convenzione CONSIP MIES Lotto 2 disposta dalla disciolta A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio;

considerato che gli inadempimenti esposti nella sopra indicata relazione:

- sono stati riconosciuti dalla stessa impresa, come attestato dal verbale di sopralluogo del 25/10/2019, agli atti dell'ufficio, e perdurano sino ad oggi nonostante l'infruttuoso decorso di un ulteriore termine;
- integrano i presupposti di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto allegato 4B allo schema di Convenzione CONSIP MIES – Lotto 2 e, comunque, integrano un grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 1453 e ss. c.c., con conseguente possibilità di esercizio della facoltà di dichiarare unilateralmente risolto il contratto da parte della Stazione Appaltante;
- non sono, quindi, ulteriormente tollerabili e, pertanto, la risoluzione di diritto e/o per inadempimento costituisce l'unico rimedio in grado di garantire piena tutela degli interessi affidati alla cura della Stazione Appaltante, in quanto preordinata ad una rapida esecuzione sostitutiva, unico strumento idoneo a garantire il sollecito completamento dell'intervento e l'indilata regolarizzazione amministrativa;

ricordato che, come previsto dal comma 3 dell'art. 15 delle Condizioni Generali, “ (...) *né l'applicazione delle penali né, tanto meno, la dichiarazione di risoluzione del Contratto/Convenzione esonera il Fornitore ad impegnarsi affinché venga posta in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.*”;



richiamati l'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto e comunque l'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 1453 e ss. c.c. in quanto applicabili al caso di specie;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte:

- di prendere atto della relazione predisposta dal RUP Ing. Giovanni Poggialini, acquisita agli atti in data 31.1.2020 con prot. 6345 (allegato n. 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale si propone per le ragioni ivi indicate la risoluzione di diritto ex art. 15 comma 1 della Convenzione e, comunque, la risoluzione ex art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 del contratto stipulato con la ditta Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.) a seguito del subentro all'adesione alla Convenzione CONSIP MIES Lotto 2 disposta dalla disciolta A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio;
- di risolvere, ai sensi dell'art. 15 comma 1 delle Condizioni Generali di Contratto di Convenzione CONSIP MIES 1 e, comunque, anche ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 1453 e ss. c.c., il contratto in essere con la ditta Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.);
- di formulare riserva per esecuzione in danno, con successiva ripetizione dei maggiori costi nei confronti di Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.);
- di quantificare in € 198.570,62, oltre interessi e rivalutazione, il risarcimento allo stato richiesto, secondo la quantificazione operata nella relazione allegata, con espressa riserva di migliore determinazione e aggiornamento (art. 12.5 condizioni generali di contratto);
- di applicare le penali, secondo i valori di seguito aggiornati: € 581.500,00, con riserva di successivo aggiornamento;
- di escutere la fidejussione prestata in data 13.11.2012 a favore di CONSIP SPA, dalla Banca Popolare di Sondrio ed avente n. FDI 200803/12 di importo pari a Euro 6.377.777,78, nei termini e nelle modalità che saranno indicate dalla stessa Centrale di Committenza;
- di sospendere cautelamente ogni pagamento a vantaggio dell'impresa nelle more della compensazione con quanto dovuto alla Stazione Appaltante;
- di disporre con separato atto le formalità preordinate alla riconsegna e al ripiegamento del cantiere;
- di riservare a successivo provvedimento ogni altra determinazione e aggiornamento così come previsto dall'art. 12.5 delle Condizioni Generali di contratto;
- di notificare a Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.) e CONSIP le determinazioni assunte con il presente provvedimento;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto della relazione predisposta dal RUP Ing. Giovanni Poggialini, acquisita agli atti in data 31.1.2020 con prot. 6345 (allegato n. 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale si propone per le ragioni ivi indicate la risoluzione di diritto ex art. 15 comma 1 della Convenzione e, comunque, la risoluzione ex art. 136 del D.Lgs. n.



163/2006 del contratto stipulato con la ditta Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.) a seguito del subentro all'adesione alla Convenzione CONSIP MIES Lotto 2 disposta dalla disciolta A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio;

2. di risolvere, a sensi dell'art. 15 comma 1 delle Condizioni Generali di Contratto di Convenzione CONSIP MIES Lotto 2 e, comunque, anche ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 1453 e ss. cc. il contratto in essere con la ditta Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.);
3. di formulare riserva per esecuzione in danno, con successiva ripetizione dei maggiori costi nei confronti di Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.);
4. di richiedere all'impresa il risarcimento di ogni danno subito e subendo, allo stato quantificato in € 198.570,62, oltre interessi e rivalutazione, con espressa riserva di migliore determinazione e aggiornamento (art. 12.5 condizioni generali di contratto);
5. di applicare le penali, secondo i valori di seguito aggiornati in € 581.500,00 con riserva di successivo aggiornamento;
6. di escutere la fidejussione prestata in data 13.11.2012 a favore di CONSIP SPA, dalla Banca Popolare di Sondrio ed avente n. FDI 200803/12 di importo pari a Euro 6.377.777,78, nei termini e nelle modalità che saranno indicate dalla stessa Centrale di Committenza;
7. di sospendere ogni pagamento a vantaggio di Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.) in vista delle successive compensazioni;
8. di disporre con separato atto le formalità preordinate alla riconsegna e al ripiegamento del cantiere;
9. di riservare a successivo provvedimento ogni altra determinazione e aggiornamento così come previsto dall'art. 12.5 delle Condizioni Generali di contratto anche in relazione alla prosecuzione della fornitura e del servizio a cui Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.) è contrattualmente tenuta;
10. di dare atto che Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.) dovrà garantire la continuità della fornitura e del servizio;
11. di notificare a Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.) e CONSIP le determinazioni assunte con il provvedimento che consegnerà;
12. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale;
13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



Tecnico Patrimoniale

Responsabile: Ing. Giovanni Poggialini

Spett.le

D.ssa Mariagrazia Simonetta

Direttore ad Interim SC Approvvigionamenti

e, p.c. **Dott. Ugo Palaoro**

Direttore Amministrativo

Avv. Marco Santambrogio

SC Affari Generali e Legali

D.ssa Roberta Casillo

Responsabile Anticorruzione

ASST DEI SETTE LAGHI



Protocollo nr. 0006345
del 31/01/2020

Varese, 27/01/2020

Oggetto: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO PER LA FORNITURA DI ENERGIA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD USO SANITARIO, IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" (MIES LOTTO 2). PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 179 DEL 27.02.2017, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 DELLE CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE CONSIP MIES 1 E, COMUNQUE, DELL'ART. 136 D.Lgs 163/2006".

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 486 dell'1.08.2013, la disciolta A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio disponeva l'adesione alla Convenzione Consip "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni MIES - Lotto 2 - aggiudicato alla società Zephiro spa;
- con deliberazione n. 179 del 27.02.2017 l' ASST Sette Laghi disponeva il subentro nella citata Convenzione Consip, per il Presidio di Tradate, con decorrenza dall'1.03.2017, individuando quale RUP del contratto l'Ing. Giuseppe Rossi e quale DEC, il geometra Claudio Villa;
- con deliberazione n. 275 del 29.3.2017 veniva individuato, quale RUP l'Ing. Pellizzoni e come DEC il geometra Claudio Villa;
- con deliberazione n. 1196 del 16.11.2017 veniva individuato, quale RUP l'Ing. Umberto Nocco e come DEC il geometra Claudio Villa;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA)

Ospedale Filippo Del Ponte (VA)

Ospedale di Cuasso al Monte

Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)

Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111

Ospedale Carlo Ondoli (Angera) - Tel. 0331/961111

ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pcc.asst-settelaghi.it

- con deliberazione n. 714 del 13.12.2019 veniva individuato, quale RUP l'Ing. Giovanni Poggialini.

VISTE E RICHIAMATE, a ogni effetto di legge, le seguenti note e verbali:

- Prot. 0037516 del 17.6.2019 con la quale, dato atto della mancata ultimazione dei lavori e della mancata ottemperanza a precedenti solleciti, si comunicava l'applicazione delle penali nella misura prevista dal Capitolato Tecnico, paragrafo 7.2.4. e paragrafo 9.5.aa., sulla base delle relazioni formulate dal DEC, Claudio Villa.
- Verbale di sopralluogo del 25/10/2019, con il quale l'assuntore Zephyro, riconoscendo una serie di rilevanti inadempienze contrattuali, puntualmente elencate sia per i lavori legati alla centrale termica sia per i lavori legati alla centrale di cogenerazione, si impegnava a ultimare i lavori e a consegnare le relative certificazioni entro la data concordata del 30/11/2019. A tale atto può dunque ascriversi valore di pieno e incondizionato riconoscimento da parte dell'impresa delle proprie gravi inadempienze ivi elencate.
- Prot. 0069301 del 18/11/2019 con la quale, a fronte del perdurare delle inadempienze evidenziate nel citato verbale del 25/10/2019, il RUP, Ing. Umberto Nocco, comunicava formalmente che *"la scrivente Amministrazione avrebbe proceduto all'applicazione delle penali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di penale e la somma dovuta a titolo di corrispettivo, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 4 delle Condizioni Generali del contratto"*. Lo stesso RUP si riservava *"ogni ulteriore azione, ivi compresa la facoltà di dichiarare la risoluzione contrattuale anche ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto, qualora all'esito del prossimo sopralluogo, fin d'ora fissato per il giorno 29/11/2019 alle ore 14, non dovessero essersi verificate le condizioni indicate nel sopralluogo dello scorso 25 ottobre 2019"*.
- Il verbale di sopralluogo del 29/11/2019, trasmesso anche a mezzo mail al Procuratore di Edison/Zephyro, Agostinelli Massimiliano, in cui si rilevava *"l'impossibilità di dare corso alla verifica degli impianti a causa della non presenza in cantiere degli operatori della società Edison/Zephyro"*.
- la nota PEC prot. 19310U-MA/in del 25/11/2019, con la quale la società Zephyro/Edison formulava le proprie controdeduzioni;
- atteso che le medesime risultavano infondate in fatto e in diritto e, soprattutto, non coerenti con l'intervenuto riconoscimento degli inadempimenti e la conseguente assunzione dell'obbligo di eliminazione assunti, da ultimo, nel già citato verbale del sopralluogo del 25.10.2019, dal quale emerge in modo inequivocabile da parte di Zephyro/Edison un esplicito riconoscimento di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali; in proposito, a mero titolo esemplificativo, facendo rinvio al suddetto verbale analitico, si può ricordare che:
 - *a tutt'oggi non risulta presente l'impianto a gasolio, considerato già in fase progettuale necessario al fine di garantire la dovuta continuità di esercizio alla centrale anche in caso di mancanza dell'alimentazione primaria; trattasi di indampimento già oggetto di contestazione e di successivo riconoscimento da parte dell'impresa, con assegnazione di un termine entro il quale non è comunque intervenuto l'adempimento;*
 - *la documentazione tecnico-amministrativa prevista contrattualmente e imposta dalla normativa vigente non è stata ad oggi ancora consegnata.*

EVIDENZIATO che:

- l'allegato 5 del capitolato tecnico, all' Art. 7.2.4 (Interventi di riqualificazione energetica per i servizi tecnologici con efficientamento) prevede quanto segue: "Gli interventi di riqualificazione energetica proposti dall'Assuntore ed approvati dall'amministrazione [...] dovranno essere eseguiti entro il 3° anno per contratti di durata 7 anni. Nel caso in cui l'Assuntore non abbia provveduto ad eseguire gli interventi di riqualificazione nei tempi sopra indicati, verrà applicata allo stesso la penale di cui al paragrafo 9".
- dalla documentazione agli atti, risulta quale data di inizio dell'esecuzione e quindi come termine di partenza per calcolare i citati 3 anni, la data dell'1.11.2013, giorno in cui la Centrale Termica dell'Ospedale di Tradate veniva data ufficialmente in gestione al nuovo Assuntore e che, pertanto, è evidente l'inadempimento dell'impresa;

DATO ATTO che:

- per quanto descritto nei punti precedenti, ad oggi risultano ancora rilevabili tutte le inadempienze riscontrate nel verbale di sopralluogo dello scorso 25 ottobre 2019, pur a fronte dei successivi ulteriori solleciti della scrivente Amministrazione;
- gli inadempimenti corrispondono alle fattispecie di cui all'articolo 15, comma 1 delle Convenzioni Generali della Convenzione Consip, secondo cui *"in caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a quindici giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione contraente e/o dalla CONSIP SPA per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la CONSIP SPA hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno"*, con conseguente possibilità di esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di dichiarare unilateralmente risolto di diritto il contratto, comunque suscettibile di risoluzione anche per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006 (oggi sostituito dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016);
- i perduranti inadempimenti, pur a fronte dell'assegnazione di un congruo termine che faceva seguito ad un riconoscimento da parte della stessa impresa, pregiudicano gravemente gli interessi della parte pubblica in ragione della condizione difettiva in cui versano gli impianti (privi, tra l'altro, della centrale a gasolio, da cui dipende la certezza di continuità e privi della necessaria documentazione tecnico-amministrativa) e non sono quindi ulteriormente tollerabili, neppure a fronte dell'applicazione di penali e/o di escussione della garanzia definitiva prestata ai sensi del D.lgs 163/2006, con la

conseguenza che la risoluzione di diritto per inadempimento costituisce l'unico rimedio in grado di garantire piena tutela delle ragioni della stazione appaltante, in quanto preordinata ad una indilata esecuzione sostitutiva, unica iniziativa volta a consentire il completamento dell'intervento di efficientamento e la regolarizzazione amministrativa;

- il perdurante inadempimento, con conseguente preclusione al perseguimento dei risultati di risparmio energetico contrattualmente garantiti, pregiudica anche per questo verso la parte pubblica e pone altresì una problematica di ordine ambientale, risultando vanificato uno degli obiettivi che la stazione appaltante si era prefissa sin dalla fase di scelta del tipo contrattuale.

Tutto ciò premesso,

VISTA la nota n. 20-SG100-2-1, acquisita agli atti in data 14.1.2020 prot. n. 2058, con cui la società Edison Facility Solutions S.P.A. (già, Zephyro S.P.A.) ha comunicato:

- l'avvenuta fusione per incorporazione in Zephyro S.P.A., società incorporante, di Edison Facility Solution S.P.A., società incorporata e di West Tide S.R.L. società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della predetta Edison Facility Solution S.P.A., non operante nel settore degli appalti pubblici con efficacia decorrente dall'1.1.2020;
- la variazione della denominazione della società Zephyro S.P.A. in Edison Facility Solution S.P.A.;

PRECISATO che la sopra citata nota n. 20-SG100-2-1 è stata formulata " (...) anche ai fini del decorso del termine di 60 (giorni) di cui all'art 116 comma 2 del D.Lgs 163/2006, attribuito alla Amministrazione per l'eventuale opposizione alla prosecuzione da parte della scrivente società incorporante nel contratto.";

PRECISATO che tale comunicazione, accompagnata dalla comunicazione di cui all'art. 1, d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e dalla conferma del perdurante possesso dei requisiti di qualificazione, ha determinato il subentro di Edison Facility Solutions S.P.A. (già Zephyro S.P.A.) nel contratto in essere, fatti salvi gli effetti preclusivi conseguenti ad una eventuale opposizione da parte della stazione appaltante (con correlativo termine ex art. 116, c. 2, d.lgs. n. 163/2006 non ancora scaduto e procedimento di verifica ancora in itinere);

VISTA anche la nota PEC del 29/11/2019, acquisita agli atti in data 02/12/2019, prot. 0072449, con la quale il consigliere giuridico della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, Avv. Pio Vivone, riscontrando una segnalazione formalizzata in data 30/10/2019, dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione D.ssa Roberta Casillo e dall'Avv. Aziendale Marco Santambrogio, ha rappresentato la necessità per la Stazione Appaltante " una volta accertati in contraddittorio i fatti, di procedere all'applicazione delle penali e concorrendone il presupposto dichiarare la risoluzione in danno del contratto, ordinando all'appaltatore di sgomberare le aree e chiedendo a CONSIP di essere autorizzata ad avvalersi del contraente accessorio o, in mancanza, di essere

autorizzata a selezionare l'appaltatore in autonomia con esecuzione dell'impresa inadempiente ai sensi dell'Art. 80 del codice degli appalti pubblici",

RICHIAMATO l'art. 15 comma 1 delle Condizioni Generali della Convenzione Consip;

RICHIAMATO altresì l'art. 15, comma, 3 delle Condizioni Generali, secondo cui "la risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti";

RICHIAMATO comunque anche l'art. 136 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicabile al contratto in questione,

RIMARCATO che, nelle more della ricontrattualizzazione dei lavori e della fornitura energetica, secondo quanto previsto dal vigente codice dei contratti pubblici, l'Impresa Edison Facility Solutions S.P.A. (già, Zephyro S.P.A.) sarà tenuta ad assicurare all'Amministrazione la continuità del servizio e/o della fornitura di cui al contratto in oggetto, come previsto dal comma 3 dell'art. 15 delle Condizioni Generali.

Lo scrivente RUP, coerentemente con le funzioni e poteri disposti dalla vigente normativa e meglio declinati nelle linee guida ANAC n. 3,

SEGNALA

che le penali, da applicare mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di penale e la somma dovuta a titolo di corrispettivo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 12 delle Condizioni Generali di Contratto, presentano, allo stato (07/01/2020), i valori di seguito aggiornati:

- **€ 581.500,00** (cinquecentoottantunomilaecinquacento)
Maturati a seguito di 1.163 (millecentosessantatre) giorni naturali consecutivi di ritardo (dal 01.11.2016 al 07.01.2020), su cui applicare la penale contrattuale nella misura di € 500,00 per ogni giorno rispetto ai termini previsti a Capitolato (Capitolato Tecnico allegato 5 pag.158 rif. Par. 9.5 aa);

che il danno da mancato risparmio energetico allo stato può essere così calcolato:

- **€ 198.570,62** (centonovantottomilacinquecentosettanta/sessantadue)
Maturati a seguito dei ritardi derivanti dalla mancata realizzazione dell'opera nei tempi stabiliti vanificano la possibilità di beneficiare della quota pari al 20% annuo di energia prodotta da rendere disponibile gratuitamente e dei relativi risparmi

energetici. Ad oggi il danno subito è così calcolato ai sensi delle Condizioni Generali Art. 12 punto 5:

- o Produzione minima garantita prevista in energia elettrica: 1.640.000 KWh/anno
- o Quota pari al 20% annuo di energia prodotta da rendere disponibile gratuitamente: 328.000 KWh/anno
- o Costo medio energia elettrica € 0,19 al KWh
- o Danno subito annuo: € 0,19 x KWh 328.000 = € 62.320/anno
- o Danno subito/giorno: € 62.320 : 365 = € 170,74/giorno
- o Danno subito totale: dal 01.12.2016 al 20.09.2019 pari a 1.163 giorni consecutivi € 170,74 x gg 1.163 = € 198.570,62;

per l'effetto di quanto sopra dedotto

PROPONE

- di risolvere ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Condizioni Generali di Contratto di Convenzione CONSIP MIES 1 e, comunque, anche a sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 1453 e ss. cc, il rapporto contrattuale con la ditta Edison Facility Solutions S.P.A. (già, Zephyro S.P.A.);
- di formulare riserva per esecuzione in danno;
- di fare riserva di ogni più ampia richiesta risarcitoria relativamente ai maggiori costi di completamento dell'intervento programmato e per mancato risparmio energetico e, comunque, per ogni ulteriore ragione di danno subito o subendo in ragione degli inadempimenti dell'impresa;
- di applicare le penali, secondo i valori di seguito aggiornati: € 581.500,00 (cinquecentotantunomilaecinquacenti), con riserva di risarcimento del maggior danno;
- di verificare la possibilità di escutere la fidejussione prestata in data 13/11/2012 a favore di CONSIP SPA, dalla Banca Popolare di Sondrio ed avente n. FDI 200803/12 di importo pari a Euro 6.377.777,78 (seimilionitrecentosettantasettemilasettecentosettantasette/78), nei termini e nelle modalità che saranno indicate dalla stessa Centrale di Committenza;
- di sospendere ogni pagamento a vantaggio dell'impresa;
- di disporre con separato atto le formalità preordinate alla riconsegna e ripiegamento del cantiere;

6


- di notificare a CONSIP le determinazioni assunte con l'atto che consegnerà alla presente proposta;
- di comunicare formalmente a Edison Facility Solutions S.P.A. (già, Zephyro S.P.A.), a CONSIP SPA e all'RPCT per le comunicazioni agli Enti già interessati;
- di ribadire a Edison Facility Solutions S.P.A. (già, Zephyro S.P.A.) l'inderogabile obbligo a garantire la continuità del servizio e della fornitura.

Distinti saluti



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Poggialini

Il referente della pratica: Geom. Claudia Villa
☎: 0331.817220
✉: claudia.villa@asst-settelaghi



Determinazione Dirigenziale n. **127** del **31/01/2020**

S.C. APPROVVIGIONAMENTI

**OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 179 DEL 27.02.2017 AVENTE AD OGGETTO
``DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SUBENTRO NEI CONTRATTI RIFERITI AL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRADATE`` PER IL PERIODO DALL'1.03.2017 AL
31.10.2020: DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO CON LA DITTA
EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. (GIA' ZEPHYRO S.P.A.) - RISOLUZIONE**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 31/01/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Simonetta Maria Grazia - Responsabile del procedimento Approvvigionamenti

Simonetta Maria Grazia - Direttore ad interim Approvvigionamenti

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Sorgente Giuseppe